

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 205

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRESCIA, PELLEGATTI, STEFÀNO,
BETTONI BRANDANI e TADDEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1992

Disposizioni in materia di verifiche di macchine, impianti e mezzi personali di protezione ai fini della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - La realizzazione del mercato unico senza frontiere entro il 1992 costituisce un traguardo irrinunciabile che i dodici Stati membri si sono posti per il medio termine nella prospettiva di uno sviluppo economico e industriale moderno, dinamico e ad alto livello tecnologico, fondato sulla concorrenza internazionale.

È in questa logica che si colloca l'approvazione della risoluzione del Consiglio CEE del 7 maggio 1985 (85/C 136/01) relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione.

La risoluzione vuole ovviare alla presente situazione nel settore caratterizzato dal persistere di ostacoli tecnici agli scambi e si

pone come obiettivo la libera circolazione dei prodotti in ambito CEE purchè rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nelle direttive settoriali.

In materia di armonizzazione e di normazione tecnica, la risoluzione comunitaria indica gli strumenti e le metodologie per la liberalizzazione del mercato delle merci, in uno sforzo tuttora in atto per la definizione di un sistema trasparente dei controlli.

Con il nuovo sistema comunitario viene a mutare il ruolo dello Stato nel campo della normalizzazione tecnica. Tale strategia comunitaria si basa sui seguenti principi fondamentali:

l'armonizzazione legislativa avviene mediante direttive basate sugli articoli 100

e 118 A dell'Atto unico europeo e sulle direttive che fissano i requisiti ritenuti essenziali di sicurezza (o di altre esigenze di interesse collettivo) che devono essere soddisfatti dai prodotti immessi sul mercato i quali, in tal caso, possono circolare liberamente nella Comunità;

agli organismi europei di normalizzazione per la sicurezza in campo industriale è affidato il compito di elaborare le specifiche tecniche di cui le industrie hanno bisogno per produrre ed immettere sul mercato prodotti conformi ai requisiti essenziali fissati dalla direttiva, tenendo conto del livello tecnologico del momento.

Non si prevede che tali specifiche tecniche assumano carattere di obbligatorietà, bensì conservino il carattere di norme volontarie.

Le amministrazioni preposte sono allo stesso tempo obbligate a riconoscere ai prodotti fabbricati secondo le norme armonizzate o, a titolo provvisorio in base alle norme nazionali, una presunta conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive. In tale caso, spetta al produttore stesso provare che i propri prodotti rispondano ai requisiti essenziali fissati dalla citata risoluzione del Consiglio CEE del 7 maggio 1985 (85/C 136/01).

Questi obiettivi e le scadenze previste accelerano la eliminazione di barriere tecniche che sono state spesso utilizzate dai Paesi membri per fini protezionistici.

Strumenti comunitari di normazione per realizzare un tale programma sono il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ed il Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC), che sono gli organismi cui compete adottare le norme europee armonizzate nel campo di applicazione della direttiva, conformemente agli orientamenti contenuti in un accordo che la Commissione ha concluso con tali organismi dopo aver consultato gli Stati membri.

La necessità di uniformare le disposizioni in materia di verifiche di macchine, impianti e mezzi personali risponde alle esigenze della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; impone la necessità di uniformare alla innovazione la funzione e il ruolo degli

istituti centrali e la necessità di adeguare ai nuovi i processi normativi, nonché di potenziare i servizi e presidi preposti all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza per l'osservanza dei requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti, secondo le norme armonizzate.

La conseguenza della realizzazione di un tale programma nel nostro Paese comporta novità rilevanti nell'attuale sistema basato su omologazioni obbligatorie statali per le apparecchiature pericolose.

La legge 23 dicembre 1978, n. 833, aveva previsto all'articolo 6, lettera n), tra le competenze dello Stato « l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione », nonché all'articolo 23, la delega al Governo per la istituzione dell'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro).

Conseguentemente fu istituito, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 31 luglio 1980, l'ISPESL, con unica sede centrale e senza compiti operativi.

Successivamente, il Governo decise di affidare all'ISPESL l'assolvimento dei compiti omologativi di cui al richiamato articolo 6 della legge n. 833 del 1978, con il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e di conseguenza di dotare l'Istituto di 33 sedi periferiche, con decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

La scomparsa dell'omologazione preventiva comporta una revisione sia relativamente alla normativa, sia per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi di prevenzione statali e regionali, sia infine per quanto riguarda la responsabilità dei produttori.

Per quest'ultimo aspetto si è provveduto a recepire la direttiva CEE 85/374 con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, adottata allo scopo di garantire condizioni uguali in Europa sia al costruttore sia a tutela del consumatore.

In tale contesto lo Stato è obbligato a permettere la libera circolazione dei prodotti immessi sul mercato che siano conformi ai requisiti essenziali fissati dalle direttive della Comunità europea; attualmente è

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

già approvata e pubblicata la direttiva settoriale relativa agli apparecchi a pressione semplici.

Esistono allo studio numerose altre direttive settoriali. Lo Stato inoltre è obbligato a verificare ed eventualmente contestare la conformità alle direttive dei prodotti liberamente immessi sul mercato.

I dipartimenti periferici dell'ISPESL, istituiti con decreto ministeriale 23 dicembre 1982 per l'attività omologativa, dovranno, conseguentemente all'estinzione dell'attività medesima, essere soppressi, con conseguente trasferimento del personale al servizio sanitario nazionale.

Questi cambiamenti, cioè l'estinzione di attribuzioni per i dipartimenti periferici dell'ISPESL, il maggior impegno per i presidi multizonali relativamente all'attività di prevenzione di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per quanto concerne la vigilanza sulle apparecchiature pericolose immesse sul mercato senza passare attraverso l'omologazione preventiva, suggeriscono l'abrogazione del decreto ministeriale 23 dicembre 1982 ed il passaggio dei dipendenti delle sedi periferiche dell'ISPESL ai presidi multizonali di prevenzione. L'ISPESL, privato dei dipartimenti periferici, riacquisterebbe il ruolo originario previsto dalla legge n. 833 del 1978 di Istituto centrale di ricerca.

In relazione alle nuove attività di controllo cui sono chiamati i presidi multizonali di prevenzione è necessario prevedere la creazione di laboratori chimici e tecnologici a carattere regionale.

Tali laboratori di riferimento da attivare nell'ambito delle USL vanno attrezzati in funzione delle esigenze dello specifico bacino regionale di utenza.

A seguito della nuova strategia comunitaria in ambito CEE i prodotti potranno

circolare liberamente purchè rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza. Nei singoli Paesi dovranno essere costituite strutture per la certificazione dei prodotti rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza.

In considerazione del fatto che la vigilanza sui prodotti immessi sul mercato è di competenza dei presidi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali, è logico e conseguenziale che le autorizzazioni a certificare per i laboratori sia di competenza delle autorità regionali. Gli stessi laboratori delle unità sanitarie locali dovrebbero essere abilitati a certificare secondo le normative conseguenti alle direttive europee.

L'articolato della legge definisce (articolo 1) l'oggetto della legge, indica (articolo 2) le competenze ai diversi livelli istituzionali e prevede (articolo 3) procedure e modalità per realizzare controlli di conformità dei prodotti pericolosi, modalità per l'organizzazione di laboratori chimici e tecnologici regionali, criteri per autorizzare da parte delle USL laboratori abilitati alla certificazione.

L'articolo 4 detta le condizioni d'accesso ai laboratori di prova, mentre l'articolo 5 tratta della soppressione dei dipartimenti periferici dell'ISPESL.

L'articolo 6 riguarda la riforma dell'ISPESL e la ridefinizione dell'Istituto centrale come istituto di ricerca, formazione, informazione, normazione tecnica.

L'articolo 7 fa riferimento alle nuove dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione.

L'articolo 8 fa riferimento alla copertura finanziaria.

L'articolo 9 (norme transitorie e finali) disciplina il regime transitorio relativo all'effettuazione delle funzioni omologative di competenza delle regioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Oggetto).

1. La presente legge detta norme in materia di verifiche di macchine, impianti e mezzi personali di protezione immessi sul mercato secondo le procedure previste dalla risoluzione del Consiglio CEE del 7 maggio 1985 (85/C 136/01).

Art. 2.

(Funzioni dello Stato, delle regioni, dei comuni).

1. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la materia di cui alla presente legge sono di competenza dello Stato che le esercita mediante delega alle regioni.

2. Analogamente per quanto previsto per le funzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo attraverso sub-delega ai comuni.

Art. 3.

(Normative applicative - Istituzione dei laboratori di prova).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sono determinati:

a) procedure e metodologie per realizzare controlli di conformità dei prodotti ritenuti pericolosi e il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza. Tali processi avvengono in conformità dei criteri e delle procedure definite dalle direttive comunitarie. I controlli di conformità riguardano in particolare le apparecchiature già sottoposte ad omologazione preventiva obbligatoria che,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dopo il recepimento delle direttive comunitarie, possono liberamente circolare nel nostro paese;

b) modalità per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento, in ambito regionale, di strutture di laboratorio chimico e tecnologico, autorizzato a rilasciare certificazione di prova sui prodotti costruiti conformemente ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive CEE e dalle specifiche tecniche del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e del Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC). I laboratori di prova sono gestiti, tenendo conto di criteri e modalità definiti dalle regioni, dalle unità sanitarie locali su cui insistono territorialmente i presidi multizonali di prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) criteri direttivi per il rilascio, da parte delle USL territorialmente competenti, di autorizzazione ai laboratori abilitati al rilascio di certificazioni, nonché per l'eventuale revoca delle autorizzazioni stesse.

Art. 4.

(Laboratori di prova: oneri).

1. Al fine di ottenere verifiche di rispondenza dei prodotti alle norme tecniche nazionali e internazionali, i soggetti interessati rivolgono istanza alla USL territorialmente competente che gestisce il laboratorio di prova ubicato nel presidio multizonale di prevenzione.

2. Il richiedente le verifiche di cui al comma 1 è tenuto a corrispondere i relativi oneri, secondo quanto stabilito su apposito tariffario approvato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Art. 5.

(Soppressione dei dipartimenti periferici dell'ISPESL).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi,

con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, i dipartimenti periferici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), istituiti con decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1982, n. 356.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità e i tempi di trasferimento del personale operante nei dipartimenti periferici dell'ISPESL alle USL competenti per territorio.

Art. 6.

(Riforma dell'ISPESL).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, volto a qualificare l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro quale istituto di ricerca, formazione, normazione tecnica in materia di prevenzione, nonché di supporto specialistico del Servizio sanitario nazionale.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la collocazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro nel Servizio sanitario nazionale per tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;

b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che competono all'ISPESL nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione; rendere l'ISPESL in grado di affrontare compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e di elaborazio-

ne delle tecniche per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione con l'evoluzione degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi;

c) adeguare la sua attività tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla risoluzione del Consiglio CEE del 7 maggio 1985 (85/C 136/01) e dalle direttive comunitarie mirate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e negli ambienti di vita;

d) dotare l'ISPESL di autonomia finanziaria amministrativa e funzionale.

Art. 7.

*(Dotazioni organiche
dei presidi e laboratori regionali).*

1. In considerazione delle nuove attività di controllo attribuite ai presidi multizonali di prevenzione, le unità sanitarie locali provvedono all'assunzione di nuovo personale sulla base degli *standards* di riferimento di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.

2. Agli *standards* di cui al comma 1 possono essere apportate variazioni aggiuntive, tenendo conto delle diverse realtà territoriali, sulla base di specifiche previsioni dei piani sanitari regionali.

Art. 8.

(Copertura degli oneri finanziari).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 si fa fronte mediante trasferimento finanziario alle regioni di una quota vincolata del Fondo sanitario nazionale.

Art. 9.

(Norme transitorie e finali).

1. Le attività tecnico-amministrative concernenti le attività omologative di competenza dello Stato, fino all'estinzione delle

attività stesse in relazione al recepimento delle direttive settoriali della CEE, sono transitoriamente delegate alle regioni, che le esercitano attraverso la sub-delega ai comuni.

2. L'esercizio delle funzioni delegate alle regioni di cui al comma 1 decorre dalla data di adozione del decreto previsto dall'articolo 5 e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È abrogato il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(v. articolo 7)

Standards di riferimento per le dotazioni organiche di personale necessario per le nuove attività attribuite ai presidi multizonali di prevenzione.

Dotazioni organiche di personale necessario per le competenze di cui all'articolo 2.

Operatori per numero di abitanti.

Abitanti	Ingegneri	Periti ind.li	Amministrativi	Totale
300.000	2	4	2	8
500.000	4	8	3	15
800.000	6	12	4	22
800/1.500.000	8	16	6	30

Dotazioni organiche di personale necessario per i laboratori regionali di prova di cui all'articolo 3.

Ingegneri			Chimici	Fisici	Periti industr.			Op.	Amm.	Totale
chim.	mecc.	elet.			chim.	mec.	elet.			
2	4	2	2	1	6	6	6	10	10	49